

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2609

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore SAMBIN, ARCHIUTTI, CHIRILLI,
COMINCIOLI, DE RIGO, FAVARO, MAINARDI, MANUNZA,
NESSA, SCOTTI e TREDESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2003

**Contributi alle imprese per rimozione e smaltimento di
manufatti contenenti amianto**

ONOREVOLI SENATORI. – Nonostante i numerosi provvedimenti adottati in materia di amianto, ancora oggi circa mille italiani muoiono ogni anno per mesotelioma pleurico o peritoneale causati prevalentemente dall'esposizione ad amianto e altri mille per cancro polmonare attribuibile all'amianto. Nello stesso tempo si verificano circa duecentocinquanta casi di asbestosi. Questi dati, forniti dal Servizio sanitario nazionale, evidenziano inoltre la comparsa di mesoteliomi a seguito di esposizione ambientale non lavorativa in soggetti che non sono mai stati addetti alla lavorazione dell'amianto. Dati i lunghi periodi di latenza, gli effetti dell'amianto, in misura simile a quella riscontrata negli anni novanta, sono destinati a prolungarsi nel tempo anche se, per effetto della legge 27 marzo 1992, n. 257, in Italia non sono più consentite attività di estrazione, importazione, commercio e esportazione di amianto e materiali contenenti amianto. Vi è poi un numero difficilmente stimabile di lavoratori esposti per la presenza di amianto come isolante in una molteplicità di luoghi di lavoro (quali per esempio industria chimica, bellica, raffineria, metallurgia, edilizia, trasporti, produzione di energia). Il censimento di queste situazioni, previsto dalla citata legge n. 257

del 1992, procede con lentezza, ed in assenza di dati attendibili sulla mappa delle esposizioni, anche le attività di risanamento ambientale procedono in modo relativamente frammentario ed episodico. Si rende quindi necessaria una più idonea strategia per la bonifica non solo dei siti dove si lavorava amianto (così come previsto dal Piano sanitario nazionale 2003-2005) ma anche di tutti quegli insediamenti produttivi che pur non lavorando amianto, siano stati costruiti anche con materiali contenenti amianto. La normativa in vigore disciplina ampiamente anche questa materia ma in nessun caso sono previsti contributi per quelle imprese che adeguino i loro insediamenti agli standard vigenti. In particolare, per esempio, l'impresa non riceverà mai un contributo se il suo piano di investimenti prevede unicamente l'eliminazione di materiali pericolosi. Il presente disegno di legge si pone come obiettivo quello di agevolare soprattutto le piccole imprese per le quali l'adeguamento dei propri insediamenti produttivi comporta un onere particolarmente gravoso. Il disegno di legge prevede un contributo statale alle imprese, in conto fiscale, pari al 60 per cento dell'importo documentato, per la realizzazione delle opere di cui sopra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È concesso alle imprese un contributo pari al 60 per cento dell'importo documentato per interventi finalizzati alla rimozione e messa a discarica di manufatti contenenti amianto.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti nel rispetto della normativa vigente.

3. Le imprese possono avvalersi del contributo di cui al comma 1 per interventi eseguiti entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Le imprese recuperano l'importo del contributo statale, di cui all'articolo 1, come credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.